

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 189	DATA 25-10-2023
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO CONVENZIONE CON L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) OVEST MILANESE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.P.R. N. 285 DEL 10.09.1990 (OSSERVAZIONE SALME PRESSO OBITORIO). PERIODO 01.01.2024/31.12.2026		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTITTE** ADDÌ **VENTICINQUE** DEL MESE DI **OTTOBRE** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 189 DEL 25/10/2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO CONVENZIONE CON L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) OVEST MILANESE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.P.R. N. 285 DEL 10.09.1990 (OSSERVAZIONE SALME PRESSO OBITORIO). PERIODO 01.01.2024/31.12.2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che con deliberazione di G.C. n. 191 del 23.12.2020 è stata approvata la Convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Legnano relativa alla custodia delle salme presso l'obitorio, valevole per il triennio 2021/2023;

che in data 03.10.2023 è pervenuta dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese proposta di rinnovo per il triennio 2024/2026;

Richiamato il capo III del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 in merito alle competenze dei Comuni;

Acquisiti i pareri di cui agli artt. 49, 147 bis comma 1 – 153 5° comma del D.L.vo 267/2000 riportati in allegato;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il rinnovo della convenzione per il periodo 01.01.2024/31.12.2026 da stipularsi con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese con sede in Legnano (MI) – Via Papa Giovanni Paolo II, in merito agli adempimenti previsti dal D.P.R.n.285/1990 per la custodia delle salme presso l'obitorio che prevede una spesa di €. 0,22/anno fuori campo IVA per abitante residente al 31.12 dell'ultimo anno.
- 2) Di demandare al competente Responsabile di Servizio l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Con successiva votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo n. 267/2000.

All.ti:

- Pareri D.L.vo 267/2000
- Convenzione



COMUNE DI CANEGRATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AREA TRIBUTI, PERSONALE, DEMOGRAFICI

Servizi Demografici

Pareri preventivi artt.49 - 147/bis comma 1 – 153 comma 5 Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Allegato alla deliberazione G.C. **189** del **25 OTT. 2023**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO CONVENZIONE CON L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) OVEST MILANESE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.P.R. N. 285 DEL 10.09.1990 (OSSERVAZIONE SALME PRESSO OBITORIO). PERIODO 01.01.2024/31.12.2026.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Li, 20.10.2023

Il Responsabile Area
Tributi, Personale, Demografici
Enrico Cozzi

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Li, 20.10.2023

Il Responsabile dell'Area
Contabilità e Programmazione economica
Fulvia Galenno

**CONVENZIONE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.P.R. 10
SETTEMBRE 1990 N.285 RECANTE “APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA”.**

TRA

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese – di seguito denominata “Azienda” con sede in Legnano (MI) Via Papa Giovanni Paolo II – C. F. e p. IVA nr. 09319650967, in persona del Dirigente Responsabile della S.C. Affari Generali e legali Avv. Giacomo Rossi (giusta deliberazione n. 370 del 4 ottobre 2018),

E

il Comune di _____, di seguito denominato “Comune”, con sede legale in _____ (MI), Via _____ C.F. e p. I.V.A. nr. _____ in persona di _____

PREMESSO

- che ogni Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone decedute con le modalità previste dall’art. 12 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- che durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita;
- che, ai sensi dell’art. 13 del citato D.P.R. 285/1990, il Comune deve disporre di un obitorio per l’assolvimento delle funzioni obitoriali descritte dall’articolo medesimo;
- che, ai sensi dell’art.15 – 1° comma dello stesso D.P.R., il mantenimento in osservazione delle salme di persone alle quali sono state somministrati

- nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale;
- che le celle frigorifere devono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque e che sono necessarie celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive/diffusive in ragione di una ogni centomila abitanti;
 - che l'Azienda è dotata delle attrezzature richieste dalla normativa citata.

SI CONVIENE

art. 1 – Oggetto

1. L'Azienda mette a disposizione del Comune gli obitori ed i depositi di osservazione presenti nell'Ospedale di Legnano con relative celle frigorifere, anche quelle isolate, per gli adempimenti previsti dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 a carico del Comune.
2. L'Azienda assicura lo svolgimento, per conto del Comune, delle funzioni di:

a) Osservazione

- a1) di salme di persone decedute in abitazioni inadatte e/o nelle quali sia pericoloso per ragioni igienico-sanitarie - certificate da un medico - mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- a2) di salme di persone decedute per le quali il Sindaco, per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali di cui all'articolo 11 comma 3 del Regolamento regionale n. 4/2022, ritenga sia opportuno mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- a3) di salme di persone decedute a seguito di qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

a4) di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

b) Obitoriali

b1) osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b2) deposito temporaneo di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, fino a esecuzione dell'autopsia, con tutte le indagini di medicina legale e comunque non oltre il 30° giorno. In caso di deposito per periodi successivi, a far tempo dal 31° giorno verrà addebitato al Comune l'onere giornaliero di € 35,00.

b3) riconoscimento;

b4) trattamento igienico-conservativo;

b5) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

art. 2 – Condizioni Economiche

1. Il Comune verserà all'Azienda una quota annua pari a € 0,22 (fuori campo IVA) per abitante residente e registrato al 31/12 dell'ultimo anno.
2. La fatturazione avrà cadenza semestrale ed il pagamento deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti al comma 2, l'Azienda applicherà gli interessi di legge.

art. 3 – Durata

1. La presente convenzione ha decorrenza **dal 01/01/2024 ed ha validità fino al 31/12/2026.**

Art.4 – Recesso

1. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere dall'accordo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, da comunicarsi con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art.5 – Controversie

1. In caso di controversia derivante dall'applicazione od interpretazione della presente convenzione le Parti tenteranno la conciliazione in via amichevole.
2. Fallito il tentativo di bonario componimento, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 6 – Spese di Bollo

1. La presente convenzione non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 all. b) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 – Imposta di Registro

1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della Parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Legnano,

Per l'ASST OVEST MILANESE

Il Dirigente Responsabile S.C. Affari generali e legali

(Avv. Giacomo Rossi)

Per il Comune di _____

Il Legale Rappresentante

(_____)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno - 7 NOV. 2023
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, - 7 NOV. 2023


IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 9 fogli.

Li, - 7 NOV. 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala